



## TRIBUNALE DI NAPOLI

- VII Sezione Civile -

---

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Gian Piero Scoppa                      Presidente

dr. Francesco Paolo Feo                  Giudice relatore

dr. Marco Pugliese                        Giudice

nel procedimento unitario n. 423/2025 in cui è proposta domanda di concordato preventivo dalla Azienda Multiservizi Casamicciola s.r.l. in liquidazione ai sensi degli artt. 44 e 84 ss. c.c.i.i., ha emesso il seguente

### DECRETO

letti gli atti del fascicolo;

verificato che la società ricorrente, nel rispetto dei termini concessi, con decreto del Tribunale emesso ai sensi dell'art. 44 CCII, come successivamente prorogato, ha depositato proposta e piano concordatari e la relativa documentazione a corredo;



preso atto che tale piano concordatario – così come integrato e modificato- prevede la produzione di flussi per il tramite della continuità diretta, con relativo piano industriale; è prevista inoltre la cessione ai creditori dei crediti vantati dalla società ricorrente, nonché la possibilità di ulteriori apporti derivanti dall'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori che, come specificato dalla ricorrente, il Liquidatore potrà azionare nel corso dell'esecuzione del piano concordatario.

Il Piano prevede inoltre il trattamento dei crediti tributari e contributivi previsto dall'art. 88 ccii ed a tal fine la esponente si è dotata di apposita relazione ai sensi del secondo comma dell'art. 88 ccii, redatta dai Dottori Ernesto Pollice e Gianpiero Galgani, cui si rimanda e di cui si dirà in seguito. La proposta concordataria prevede le seguenti classi di creditori, con le relative modalità di soddisfazione; tale seguente quadro risulta dalle integrazioni rese dalla ricorrente in seguito ai rilievi del Commissario giudiziale e del Tribunale ed ha alla base la previsione dell'attivo concordatario nell'importo di euro 3.489.149 (attivo patrimoniale euro 1.765.065 + flussi da continuità euro 1.724.083):



pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri oneri prededucibile entro 3 mesi dalla definitività del decreto di omologa;  
pagamento integrale del TFR alle date in cui diventa liquidabile in base alle previsioni basate sull'età pensionabile;

pagamento integrale dei debiti verso dipendenti, sindacati e istituti finanziari per debiti del personale, tra il quarto ed il sesto mese dalla definitività della sentenza di omologa;

pagamento integrale dei debiti verso agenzie per il lavoro tra il quarto ed il sesto mese dalla definitività della sentenza di omologa;

pagamento integrale dei debiti previdenziali per l'importo di euro 463.625, attraverso l'istituto della rottamazione quater;

pagamento nella misura del 14,48% dei debiti previdenziali in via privilegiata ex art. 2753 – 2754 – 2778 nn.1 ed 8 c.c., quale quota degradata al rango chirografario per incapienza patrimoniale, costituente apposita Classe 3, da soddisfare in 10 rate semestrali con l'ultima rata in scadenza entro 87 mesi dalla definitività dell'omologa;

pagamento nella misura del 14,48% dei debiti previdenziali in via chirografaria naturale per l'importo di euro 7.573, costituente la



Classe 7, da soddisfare secondo le tempistiche ipotizzate nel piano incassi (per il quale si fa richiamo al piano concordatario).

pagamento nella misura del 14,48% dei debiti tributari privilegiati degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale, costituenti la Classe 4, per l'importo di euro 3.780.860, in n.11 rate semestrali di pari importo (Euro 49.753 ciascuna), la prima da pagarsi entro 27 mesi dalla definitività dell'omologa della procedura e l'ultima entro 87 mesi;

pagamento nella misura del 14,48% degli ulteriori debiti tributari chirografari *ab origine* (pari a Euro 282.370) e collocati in Classe 7, per un importo pari a Euro 40.873, in 11 rate semestrali, la prima da pagarsi entro 27 mesi dalla definitività dell'omologazione della procedura e l'ultima entro 87 mesi.

pagamento nella misura del 25% dei crediti dei professionisti che hanno assistito la procedura concordataria, in Classe 2, per l'importo complessivo di Euro 42.715, da soddisfarsi in unica soluzione entro 9 mesi dalla definitività dell'omologazione della procedura;



pagamento dei debiti verso professionisti degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale, Classe 5, per l'importo complessivo di Euro 49.929, di cui Euro 21.338 da pagarsi in unica soluzione entro 3 mesi dalla definitività dell'omologa della procedura e la residua quota a titolo di fondo rischi in 10 rate semestrali di pari importo (Euro 2.859 ciascuna), la prima da pagarsi entro 33 mesi e l'ultima entro 87 mesi dalla definitività dell'omologa della procedura;

pagamento dei debiti verso altri creditori privilegiati degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale - Classe 6 -, per l'importo complessivo di Euro 138.349, da soddisfarsi in 10 rate semestrali di pari importo (Euro 13.835 ciascuna), la prima da pagarsi entro 33 mesi dalla definitività dell'omologa della procedura e l'ultima entro 87 mesi dalla stessa;

pagamento dei debiti verso fornitori grandi imprese in via chirografaria - Classe 8 -, per l'importo complessivo di Euro 39.922, da soddisfarsi in 9 rate semestrali di pari importo (Euro 4.436 ciascuna), la prima da pagarsi entro 39 mesi dalla definitività dell'omologa della procedura e l'ultima entro 87 mesi dalla stessa.



La società ricorrente ha allegato al piano ed alla proposta, nonché a quella di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88, la relazione attestativa ex art. 88 ccii e la relazione di attestazione ex artt. 87 n. 3 e 84 n. 5 ccii.

Ha altresì indicato, in conformità con quanto previsto dall'art. 87, comma 1°, lett. f), CCII, i costi e i ricavi attesi nel periodo 2026 - 2033, ovvero nel periodo in cui si articola il piano.

La ricorrente ha altresì specificato, nelle integrazioni al piano, che le percentuali di soddisfazione sopra indicate potranno essere aumentate, a seguito:

- di un maggiore incasso dei crediti verso il Comune di Casamicciola Terme rispetto a quanto prudenzialmente considerato nel piano;
- dell'incasso conseguente al buon esito della azione di responsabilità che – come già detto sopra - dovrà essere avviata nei confronti del precedente amministratore e che, come previsto nelle integrazioni alla proposta – con relativa rivisitazione del valore dell'alternativa liquidatoria - potrà esser avviata dagli organi della procedura in seguito all'omologa e che i conseguenti eventuali esiti favorevoli in termini risarcitori andranno a vantaggio dei creditori in conformità con le rispettive ragioni di credito e secondo l'ordine dei privilegi;



considerato che, in conformità alla previsione di cui all'art. 88 c.c.i.i., a causa del dilazionamento del pagamento dei crediti tributari, è stata depositata istanza all'Agenzia delle Entrate di trattamento di tali crediti (transazione fiscale);

ritenuto che i Professionisti attestatori, Dottori Galgani e Pollice, hanno, ai sensi dell'art. 87 terzo comma CCII, attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta;

rilevato che i suddetti professionisti incaricati hanno attestato il rispetto da parte della società in concordato delle condizioni indicate dall'art. 88, primo e secondo comma, CCII per quanto concerne il trattamento dei crediti tributari e previdenziali, nonché, anche alla luce delle integrazioni addotte, il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 84, comma quinto, CCII, in quanto più favorevoli rispetto all'alternativa liquidatoria, quantificata in euro 1.921.465;

ritenuto in definitiva che la proposta concordataria, allo stato e salva ogni ulteriore e successiva valutazione nelle successive fasi della procedura, appare rituale e non è manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali e non è tale da pregiudicare le ragioni creditorie rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;



ritenuto che pertanto la procedura di concordataria può trovare  
apertura;

letto l'art. 47 c.c.i.i.

DICHIARA

Aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

DELEGA

alla procedura il Giudice dr. Francesco Paolo Feo;

NOMINA

Commissario Giudiziale il dottor Vincenzo Pezzullo

STABILISCE

la data iniziale di apertura delle operazioni di voto nel giorno 20  
Luglio 2026 e la data finale per l'espressione del voto dei creditori  
nel giorno 30 Luglio 2026, da esprimersi con pec da inviare al  
Commissario Giudiziale;

DISPONE

che il Commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i  
creditori entro quindici giorni dal suo deposito:

copia di questo provvedimento di apertura, nonché copia integrale



della proposta di concordato;

il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà comunicare al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina), presso il quale – tenuto conto del numero dei creditori, dell’entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura – i creditori potranno esprimere il proprio voto;

l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

#### DISPONE

che il Commissario Giudiziale depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 105 c.c.i.i. entro il termine di quarantacinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

e che all’esito della votazione il Commissario provveda agli adempimenti di cui all’art. 110 c.c.i.i.;



## ORDINA

alla parte proponente il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale, entro dieci giorni dalla comunicazione di questo decreto, dell'ulteriore somma di 100.000 euro, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d);

## PROROGA

le misure protettive per tutta la durata della procedura e comunque non oltre il termine di dodici mesi sancito dall'art. 8 c.c.i.i., fermo restando il disposto dell'art. 55 III e V co. c.c.i.i.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e la pubblicazione ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i.

Così deciso in Napoli, il 27 Aprile 2026

Il Giudice relatore

dr. Francesco Paolo Feo

Il Presidente

dr. Gian Piero Scoppa